

Res publica

Approfondimenti

Capitolo C, Lezione 4, par. 4, pag. 129

Che cosa dispone la nuova legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati?

La legge n. 52 del 6 maggio 2015, modificando la normativa previgente, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema elettorale:

- di tipo proporzionale con collegi plurinominali;
- con soglia di sbarramento al 3%;
- con premio di maggioranza;
- con eventuale secondo turno di ballottaggio.

Le norme contenute nella nuova legge si riferiscono solo all'elezione dei membri della Camera dei deputati. Quelle relative alla elezione dei membri del Senato della Repubblica saranno introdotte da una legge che dovrà essere approvata da entrambe le Camere.

Circoscrizioni e collegi

In base alle disposizioni della legge 52/2015 il territorio nazionale viene diviso in **20 circoscrizioni**, corrispondenti alle 20 Regioni italiane. A ogni circoscrizione è assegnato un numero di seggi proporzionale al numero di elettori in essa residenti.

A loro volta le circoscrizioni sono suddivise, al loro interno, in **collegi**, a ciascuno dei quali è assegnato (in proporzione agli elettori residenti) una quota dei seggi circoscrizionali. Il numero totale dei collegi è 100. In ogni collegio le liste concorrenti si aggiudicheranno i seggi disponibili (minimo 3, massimo 9) in proporzione ai voti ottenuti. Per tale ragione il sistema è detto **proporzionale con collegi plurinominali**. Solo nelle circoscrizioni di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono previsti collegi uninominali.

Nessuna novità è stata introdotta per l'assegnazione dei 12 seggi attribuiti alla circoscrizione Estero.

La liste elettorali e la parità di genere

In ciascun collegio ogni formazione politica presenta una lista con più candidati alternati per genere. L'elettore troverà sulla scheda il simbolo del partito e il nome di un **capolista**. Votando il partito si vota automaticamente anche per il capolista. In aggiunta l'elettore può esprimere fino a due **preferenze**, indicando i nomi di due candidati purché **di sesso diverso** (se fossero dello stesso sesso la seconda preferenza sarebbe nulla).

Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più collegi, a eccezione dei capolista che possono farlo fino a un massimo di 10 collegi. Ogni lista, in ciascuna circoscrizione, non può prevedere più del 60% di capolista dello stesso sesso.

Elezione

Sono proclamati eletti, in ogni circoscrizione, prima i capolista nei collegi, poi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Soglia di sbarramento

Per limitare l'ingresso in Parlamento di formazioni politiche numericamente poco significative, la legge stabilisce che non abbiano alcun seggio le liste che totalizzano, su base nazionale, meno del 3% dei voti validamente espressi dagli elettori.

Il premio di maggioranza

Poiché è poco probabile che una singola lista si aggiudichi da sola la maggioranza dei seggi della Camera (necessaria per accordare la fiducia a un Governo), la legge stabilisce che alla lista che ottenga, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi siano attribuiti 340 seggi.

340 seggi su un totale di 630 (tanti ne conta la Camera dei deputati) consentono, agli esponenti della lista vincitrice, di costituire un Governo sorretto da una maggioranza sufficientemente ampia (25 seggi) ma non così ampia da risultare inespugnabile. Basterebbe la defezione di 25 deputati perché la maggioranza cessi di essere tale.

Il ballottaggio

Se nessuna lista raggiunge almeno il 40% dei consensi, vi sarà un secondo turno elettorale, detto di ballottaggio, al quale sono ammesse solo le due liste che su base nazionale hanno conseguito il maggior numero di voti.

L'entrata in vigore

La nuova legge elettorale entra in vigore dal primo luglio 2016.